

r.g. 1068/2020



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Terza Civile
Esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,
visti gli atti e i documenti della procedura in epigrafe indicata;
visti gli artt. 587 c.p.c. e 591 bis n. 9 c.p.c.;
rilevato che l'aggiudicatario del bene staggito non ha depositato il saldo del prezzo nel termine stabilito dall'ordinanza di vendita e dall'avviso di vendita;

dichiara

la decadenza dell'aggiudicatario [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED];

dispone

la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;

dispone

che il professionista delegato proceda ad una nuova vendita al prezzo base pari a quello dell'ultima asta in cui è avvenuta l'aggiudicazione

manda

la cancelleria per le comunicazioni alle parti e al delegato alla vendita e questi per le comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 22/08/2023

Il Giudice
Idamaria Chieffo